

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 64

47° anno

2 marzo 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006** 7
- Regolamento (CE) n. 380/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 381/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 382/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante deroga al regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda i periodi di consegna di prugne secche ottenute da prugne d'Ente per la campagna 2003/2004** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 384/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 385/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2341/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 25

(segue)

★ Regolamento (CE) n. 387/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette (Arbroath Smokies)	27
Regolamento (CE) n. 388/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	29
Regolamento (CE) n. 389/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	32
Regolamento (CE) n. 390/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	34
★ Regolamento (CE) n. 391/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante trentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

★ Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare	38
---	----

Commissione

2004/198/CE:

★ Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione 2002/794/CE recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 557]	39
--	----

2004/199/CE:

★ Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune province in Italia come ufficialmente indenni da brucellosi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 558]	41
---	----

2004/200/CE:

★ Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino [notificata con il numero C(2004) 581]	43
---	----

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

★ Decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE	45
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 377/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 66,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, convenuto dal Consiglio nella sessione del 13 giugno 2002, prevede la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione operante nei paesi terzi.
- (2) Nelle conclusioni della riunione del 21 e 22 giugno 2002, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione entro il 2002.
- (3) Nella sessione del 28 e 29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni sul miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, nelle quali prende atto della relazione della Presidenza, da cui risulta che nella maggior parte dei paesi ivi esaminati è operante una siffatta rete, ma constata altresì che la rete deve essere ulteriormente rafforzata.
- (4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha posto l'accento sulla necessità di accelerare i lavori relativi all'adozione quanto prima possibile, ed entro la fine del 2003, dello strumento giuridico appropriato volto ad istituire formalmente la rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione nei paesi terzi. Il Consiglio europeo ha fatto altresì riferimento all'importanza delle informazioni che saranno fornite dalla rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione in vista dell'elaborazione di un meccanismo di valutazione per controllare le relazioni con i paesi terzi che non cooperano con l'Unione europea nella lotta contro l'immigrazione clandestina.
- (5) Conformemente al Consiglio europeo di Salonicco occorre formalizzare l'esistenza e il funzionamento di tale rete — avvalendosi delle esperienze tratte dalla realizzazione di progetti in corso, compreso il progetto guidato dal Belgio relativo a una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nei Balcani

occidentali — mediante l'adozione di un atto giuridicamente vincolante che stabilisca l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.

- (6) È altresì auspicabile formalizzare le modalità di informazione delle pertinenti istituzioni comunitarie sulle attività dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per consentire loro di adottare o proporre le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per migliorare ulteriormente la gestione globale dei controlli delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri.
- (7) Tenendo conto della decisione 2003/170/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge ⁽²⁾.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo ⁽⁴⁾.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da questo vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁽²⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽¹⁾ GU C 140 del 14.6.2003, pag. 12.

- (10) Il Regno Unito sta partecipando al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾.
- (11) L'Irlanda sta partecipando al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.
- (12) La partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda al presente regolamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguarda le responsabilità della Comunità relative all'adozione di misure che sviluppino le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipano il Regno Unito e l'Irlanda.
- (13) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel presente regolamento, per «funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione» s'intende un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all'estero dal servizio immigrazione o da altre autorità competenti, allo scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità del paese ospitante per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio di clandestini e alla gestione dell'immigrazione regolare.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati altresì funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione i funzionari di collegamento che nell'esercizio dei propri compiti si occupano di questioni in materia di immigrazione.
3. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione possono essere distaccati presso le autorità consolari nazionali degli Stati membri situate nei paesi terzi o presso le pertinenti

autorità di altri Stati membri, ma anche presso le competenti autorità dei paesi terzi, nonché presso organizzazioni internazionali per un periodo ragionevole che deve essere determinato dallo Stato membro che procede al distacco.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicati i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione svolgono nell'ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù della legislazione nazionale, di politiche o procedure o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro provvede a che i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti del paese ospitante e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese ospitante, allo scopo di facilitare e sveltire la raccolta e lo scambio di informazioni.

2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione raccolgono informazioni destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni riguardano in particolare questioni quali:

- flussi di immigrazione illegale provenienti dal paese ospitante o in transito sul suo territorio,
- rotte seguite da tali flussi di immigrazione illegale per raggiungere i territori degli Stati membri,
- il loro «modus operandi», compresi i mezzi di trasporto usati, il coinvolgimento di intermediari, ecc.,
- esistenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini e loro attività,
- incidenti e avvenimenti che possono costituire o diventare la causa di nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi di immigrazione illegale,
- metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d'identità e documenti di viaggio,
- modi e mezzi di prestare assistenza alle autorità nei paesi ospitanti ai fini della prevenzione dei flussi dell'immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio,
- modi e mezzi per facilitare il ritorno e il rimpatrio dei clandestini nei paesi d'origine,
- legislazione e prassi giuridiche pertinenti in ordine alle questioni esposte sopra,
- informazioni trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido.

3. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione sono altresì abilitati a fornire assistenza per accertare l'identità dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro ritorno nel paese d'origine.

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione assolvano i loro compiti nell'ambito delle loro responsabilità e nel rispetto delle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nelle rispettive legislazioni nazionali e negli accordi o nelle intese eventualmente conclusi con i paesi ospitanti o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano sistematicamente e senza indugio agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione i distacchi da essi disposti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione, nonché una descrizione dei loro compiti. La Commissione fornisce al Consiglio e agli Stati membri un resoconto di queste informazioni.

2. Ciascuno Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri le sue intenzioni riguardo al distacco di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi, in modo che gli altri Stati membri possano esprimere un interesse a concludere un accordo di cooperazione con lo Stato membro interessato per quanto riguarda tale distacco, così come stabilito nell'articolo 5.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nello stesso paese terzo o nella stessa regione costituiscano tra loro reti locali o regionali di cooperazione. Nell'ambito di tali reti, gli ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in particolare:

- si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario,
- scambiano informazioni ed esperienza pratica,
- se opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali,
- partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti,
- organizzano, se del caso, sessioni d'informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese ospitante,
- adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio, alle autorità competenti degli Stati membri di invio,
- contribuiscono alla redazione di relazioni biennali sulle loro attività comuni, elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1,
- stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese ospitante e nei paesi terzi limitrofi.

2. I rappresentanti della Commissione sono autorizzati a partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione, benché, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le

riunioni possano tenersi in assenza di rappresentanti della Commissione. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.

3. Spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea prendere l'iniziativa di organizzare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che gli ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati in un paese terzo o presso una organizzazione internazionale da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro o altri Stati membri.

2. Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione si ripartiscano taluni compiti tra loro.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza, al termine di ogni semestre redige per il Consiglio e la Commissione una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in cui dispone di un rappresentante, nonché sulla situazione nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina.

2. Tali relazioni sono redatte conformemente al modello e al formato predisposti dalla Commissione.

3. Le relazioni costituiscono una forma essenziale di informazione per la preparazione, al termine di ciascuna presidenza, di una relazione valutativa da presentare al Consiglio, redatta dalla Commissione, sulla situazione esistente in ogni paese terzo in cui sono distaccati ufficiali di collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione.

4. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione include nella relazione annuale sull'elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente una sinossi fattuale. Nel presentare al Consiglio tale valutazione, la Commissione può formulare, se lo ritiene opportuno, le proposte o le raccomandazioni del caso.

Articolo 7

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale contenute nell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria ⁽¹⁾.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 378/2004 DEL CONSIGLIO**del 19 febbraio 2004****sulle procedure di modifica del manuale SIRENE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato «SIS»), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in seguito denominata «convenzione di Schengen») ⁽³⁾, rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) A norma dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, le sezioni nazionali degli Stati membri non possono scambiarsi i dati SIS direttamente, ma soltanto per il tramite dell'unità di supporto tecnico di Strasburgo. È tuttavia opportuno che determinate informazioni complementari, necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, possano essere scambiate a livello bilaterale o multilaterale. Tali informazioni complementari risultano necessarie, in particolare, per gli interventi richiesti a norma degli articoli 25, 39, 46 e da 95 a 100, dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'articolo 104, paragrafo 3, e degli articoli 106, 107, 109 e 110 della convenzione di Schengen. Allo scambio di queste informazioni complementari provvede l'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro.
- (3) Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che illustra nei particolari le norme e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale di dette informazioni complementari.
- (4) Dovrebbe essere garantita l'uniformità del manuale SIRENE. L'acquis tecnico di Schengen dovrebbe applicarsi in questo caso.
- (5) Le modifiche della parte 1 del manuale SIRENE ai sensi del presente regolamento dovrebbero limitarsi a rispettare la versione applicabile delle disposizioni della convenzione di Schengen.

- (6) Occorre stabilire una procedura per modificare il manuale SIRENE ai sensi delle pertinenti disposizioni dei vari trattati.

- (7) La base giuridica necessaria per consentire le modifiche future del manuale SIRENE consta di due strumenti distinti: il presente regolamento, basato sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea, e la decisione 2004/201/PESC del Consiglio, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE ⁽⁴⁾, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, il SIS deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone. Lo scambio delle informazioni complementari necessarie all'attuazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, di cui al considerando 2, effettuato dall'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, è finalizzato anche a tali scopi, oltre a contribuire alla cooperazione di polizia in genere.

- (8) Il fatto che la base giuridica necessaria per consentire le modifiche future del manuale SIRENE consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il SIS costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico sistema d'informazione integrato e che gli uffici SIRENE dovranno continuare a operare in modo integrato.

- (9) È opportuno definire le modalità per consentire ai rappresentanti di Islanda e Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Tali modalità sono state contemplate nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia ⁽⁵⁾, allegato all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 82 del 5.4.2003, pag. 21.

⁽²⁾ Parere reso il 23 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

- (10) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alla sua adozione e alla sua applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite dal Consiglio, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, e nella decisione 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.
- (11) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da questo vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo succitato, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni, destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che fissa le norme e le procedure che disciplinano lo scambio

bilaterale o multilaterale delle informazioni complementari necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, quale integrata nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 2

1. L'introduzione, la parte 1 e la parte 2, l'introduzione della parte 3 e i punti 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 e 3.1.10 della parte 3, l'introduzione della parte 4 e i punti 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2 e 3, le tabelle 3 e 4 dell'allegato 4, l'introduzione e i formulari C, E, G, I, J, K, L, M, N e O dell'allegato 5 e l'allegato 6 del manuale SIRENE sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Istruzioni supplementari, compresi altri allegati, possono essere parimenti inserite nel manuale SIRENE secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Relativamente all'allegato 5, dette modifiche possono includere, in particolare, la creazione dei nuovi formulari eventualmente necessari.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 379/2004 DEL CONSIGLIO**del 24 febbraio 2004****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità della Comunità e degli Stati membri secondo il sistema suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, instaura in sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽²⁾.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Importo annuale del contingente (t)	Dazio contingente (%)	Periodo contingente
09.2758	ex 0302 70 00	20	Fegati di merluzzo (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e fegati di pesce della specie <i>Boreogadus saida</i> , allo stato fresco o refrigerato, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	300	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	10 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Branchie di calamari (<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	30 000	3.5	1.1.2004-31.12.2006
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari (<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp. Congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	1 500	3	1.1.2004-31.12.2006
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 50 00 ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	10 10 20 10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), di peso superiore a 140 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	20 000	0	1.10.2004-31.12.2004 1.10.2005-31.12.2005 1.10.2006-31.12.2006
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 95	Filetti di tonno e pesce blu, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	4 000	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	6 000	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2794	ex 1605 20 99	45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	7 000	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2759	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90	20 10 10 10 10	Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	50 000	0	1.1.2004-31.12.2006

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Importo annuale del contingente (t)	Dazio contingente (%)	Periodo contingente
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19 ex 0303 78 90	10 10 10 11 81 10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	20 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2761	ex 0304 20 91 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97	10 41 81 60 86	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	15 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), congelate, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	1 500	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2766	ex 0304 20 94 ex 0304 90 97	70 88	Melù australi (<i>Micromesistius australis</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	2 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2768	ex 0303 79 55	31	Merluzzi d'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	10 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i>), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	2 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2772	0304 90 05	10	Surimi, congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	30 000	0	1.1.2004-31.12.2006

^(a) L'uso per questo scopo particolare viene controllato secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

^(b) Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- confezionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

REGOLAMENTO (CE) N. 380/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,0
	204	48,2
	212	108,5
	999	80,6
0707 00 05	052	145,5
	068	143,9
	204	43,6
	999	111,0
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	93,2
	204	59,3
	999	76,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,0
	204	47,5
	212	52,9
	220	40,5
	624	63,6
	999	48,7
0805 50 10	052	56,0
	400	36,4
	999	46,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,6
	388	143,9
	400	112,9
	404	107,9
	508	67,7
	512	113,4
	524	79,2
	528	96,0
	720	86,9
	999	93,7
0808 20 50	060	65,7
	388	72,9
	508	69,3
	512	75,3
	528	79,9
	720	149,5
	999	85,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 381/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 276/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 276/2004 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 febbraio 2004 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/1995 (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben**

FRANCE	— Quartiers arrière/Quartiers avant	1 011
ITALIA	— Quarti posteriori/Quarti anteriori	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)/Tranche grasse d'intervention (INT 12)/Tranche d'intervention (INT 13)/Semelle d'intervention (INT 14)/Rumsteak d'intervention (INT 16)/Faux-filet d'intervention (INT 17)/Flanchet d'intervention (INT 18)/Jarret avant d'intervention (INT 21)/Épaule d'intervention (INT 22)/Poitrine d'intervention (INT 23)	2 291
--------	---	-------

REGOLAMENTO (CE) N. 382/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****recante deroga al regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda i periodi di consegna di prugne secche ottenute da prugne d'Ente per la campagna 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽²⁾, l'aiuto per le prugne secche è concesso esclusivamente per le prugne ottenute da prugne d'Ente conferite all'industria di trasformazione tra il 15 agosto e il 15 gennaio.
- (2) Nel corso dell'estate del 2003 le regioni di produzione francesi sono state colpite da eventi climatici eccezionali, per cui la selezione delle partite di prugne ha richiesto tempi più lunghi ai produttori, creando ritardi nel calendario delle consegne.

- (3) Per evitare che i produttori siano penalizzati a causa delle suddette circostanze, appare opportuno derogare, in via eccezionale ed esclusivamente per la campagna 2003/2004, ai termini previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 ed esclusivamente per la campagna 2003/2004, l'aiuto sarà concesso per le prugne secche ottenute a partire da prugne d'Ente consegnate all'industria di trasformazione tra il 15 agosto 2003 e il 31 gennaio 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 218 del 29.8.2003, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 383/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare. Tale disciplinare è depositato presso la Commissione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del predetto regolamento la Commissione, qualora sia giunta alla conclusione che una denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il nome e l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni per consentire eventuali dichiarazioni di opposizione.
- (3) Tale procedura si applica anche per le domande di modifica di un disciplinare di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (4) Al fine di garantire la trasparenza delle disposizioni dei disciplinari relativi alle denominazioni che figurano nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento.
- (5) Tale scheda riepilogativa è utilizzata per le domande di registrazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (6) La scheda riepilogativa deve essere aggiornata ogni volta che si procede ad una modifica del disciplinare secondo le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento e ogni aggiornamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) L'esame delle domande di registrazione effettuato conformemente al disposto dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 in seno al comitato di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento si basa sugli stessi elementi. Occorre procedere progressivamente alla pubblicazione di queste schede riepilogative nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A tal fine gli Stati membri si accertano che le schede siano conformi al modello e se del caso trasmettono alla Commissione le schede debitamente compilate.

(8) Occorre pertanto definire un modello unico per la presentazione delle schede riepilogative dei disciplinari relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche destinate alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è redatta una scheda riepilogativa secondo il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

La scheda riepilogativa riporta i principali elementi del disciplinare, secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Al punto 3 della scheda riepilogativa è indicato il tipo di prodotto secondo la classificazione riportata nell'allegato II.

Tutte le principali condizioni di produzione e di commercializzazione, comprese le operazioni che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica, devono essere chiaramente indicate nella scheda riepilogativa, preferibilmente al punto 4.5 («metodo di ottenimento»).

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che la scheda riepilogativa di cui all'articolo 1 sia debitamente compilata e trasmessa alla Commissione:

- insieme ad ogni domanda di registrazione di una denominazione come denominazione di origine o indicazione geografica,
- insieme ad ogni domanda di modifica del disciplinare relativo ad una denominazione d'origine o ad un'indicazione geografica già registrata, se la modifica prevista è tale da comportare una modifica della scheda riepilogativa,

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

— progressivamente, per ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica registrata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che le domande di modifica di un disciplinare siano trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti dello Stato membro accompagnate dal modulo riportato nell'allegato III, completato se del caso dalla scheda riepilogativa aggiornata.

Articolo 4

La Commissione pubblica la scheda riepilogativa ed ogni sua eventuale modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modello di scheda riepilogativa

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«**NOME DEL PRODOTTO**»

(N. CE: ...)

DOP () IGP ()

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Indirizzo:

Tel.

Fax

[e-mail]

2. Richiedente

2.1 Nome:

2.2 Indirizzo:

[Tel.]

[Fax]

[e-mail]

2.3 Composizione: Produttori/trasformatori () altro ()

3. Tipo di prodotto (secondo la classificazione stabilita nell'allegato II del presente regolamento):**4. Descrizione del disciplinare** (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome:

4.2 Descrizione:

4.3 Zona geografica:

4.4 Prova dell'origine:

4.5 Metodo di ottenimento ⁽²⁾:

4.6 Legame:

4.7 Struttura di controllo:

Nome:

Indirizzo:

[Tel.]

[Fax]

[e-mail]

4.8 Etichettatura:

4.9 Condizioni nazionali:

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

⁽²⁾ Indicare in modo chiaro tutte le principali condizioni di produzione e di commercializzazione. In particolare, per le IGP, precisare tutte le fasi che devono avere luogo obbligatoriamente nella zona geografica (produzione delle materie prime, fasi di lavorazione o altre operazioni). In tutti i casi, sia per le DOP che per le IGP, precisare ogni eventuale altra operazione, come la suddivisione in porzioni, l'affettamento, la grattugiatura, il confezionamento o l'imbottigliamento, ecc. che deve aver luogo nella zona geografica.

ALLEGATO II

Classificazione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

- I. Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:
 - Classe 1.1: Carni (e frattaglie) fresche
 - Classe 1.2: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ...)
 - Classe 1.3: Formaggi
 - Classe 1.4: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ...)
 - Classe 1.5: Materie grasse (burro, margarina, oli, ...)
 - Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
 - Classe 1.7: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
 - Classe 1.8: Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ...)
 - II. Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92:
 - Classe 2.1: Birra
 - Classe 2.2: Acque minerali naturali e acque di sorgente
 - Classe 2.3: Bevande a base di estratti di piante
 - Classe 2.4: Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
 - Classe 2.5: Gomme e resine naturali
 - Classe 2.6: Pasta di mostarda
 - Classe 2.7: Pasta alimentare
 - III. Prodotti agricoli di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92:
 - Classe 3.1: Fieno
 - Classe 3.2: Oli essenziali
 - Classe 3.3: Sughero
 - Classe 3.4: Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)
 - Classe 3.5: Fiori e piante ornamentali
 - Classe 3.6: Lana
 - Classe 3.7: Vimine
-

ALLEGATO III

Modello di modulo per una domanda di modifica di un disciplinare

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO»

(N. CE ...)

Modifica/modifiche richiesta/richieste:

— rubrica/rubriche del disciplinare:

- ☐ denominazione
- ☐ descrizione
- ☐ zona geografica
- ☐ prova dell'origine
- ☐ metodo di ottenimento
- ☐ legame
- ☐ etichettatura
- ☐ condizioni nazionali

— modifica/modifiche:

(indicare le rubriche)**Spiegazione sintetica delle modifiche con riferimento agli aspetti essenziali del disciplinare****Inserimento della scheda riepilogativa aggiornata**

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.

ALLEGATO

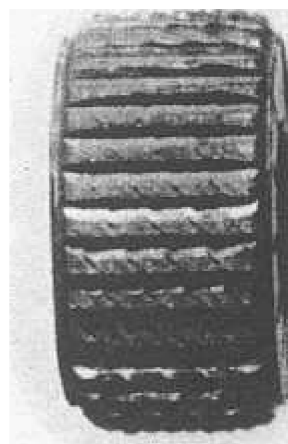
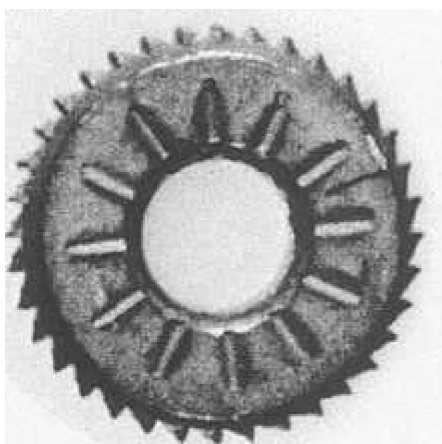
Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Connettore per cavo di fibre ottiche, non montato, composto da: — 1 spina di metallo comune con l'interno in materia plastica ed uno spinotto di ceramica, dotata di una molla di acciaio, — 1 tubo di metallo comune con bordo scanalato, — 1 cilindro di materia plastica con una guaina di alluminio retrattile, — 2 collarini di materia plastica. La spina può essere assemblata con le altre parti ed uno dei collarini per formare un connettore. Una fibra ottica rivestita singolarmente è inserita nello spinotto e fissata al connettore. Il connettore è usato per collegare cavi di fibre ottiche.	6909 19 00	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2a, 3b e 6 nonché dal testo dei codici NC 6909 e 6909 19 00. Il connettore non può essere considerato come una parte od un accessorio di un cavo di fibre ottiche. Lo spinotto conferisce al connettore, che dev'essere classificato secondo la materia costitutiva, il suo carattere essenziale.
2. Apparecchio costituito da: — un ventilatore assiale con un motore elettrico e un assiemaggio elettronico per regolare la velocità del ventilatore, e — un dissipatore di calore in alluminio. La funzione dell'apparecchio è di eliminare l'eccesso di calore da un'unità centrale di elaborazione di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.	8414 59 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8414, 8414 59 e 8414 59 30. Il ventilatore conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, rappresentandone la componente principale per rimuovere il calore in eccesso.
3. Articolo («Racchette da neve») misurante circa 65 cm di lunghezza e 23 cm nel punto più largo, composto di un'intelaiatura di alluminio con un rivestimento in plastica, assottigliato ad un'estremità e arrotondato dall'altra. Quest'intelaiatura ha un attacco di plastica dello spessore di 1 mm, dotato sulla parte inferiore di finestrelle per lamelle metalliche che permettono di camminare sulla neve senza scivolare. Sulla parte superiore dell'intelaiatura, è assicurata, tramite una fettuccia di plastica, una piastra rigida di metallo. Sulla piastra sono fissati degli elastici che vanno attorno alla scarpa quando l'articolo viene indossato e questi nella curvatura hanno delle fettucce di gomma od i stoffa per fissare l'articolo alla scarpa. L'articolo è usato per agevolare il cammino sulla neve. Cfr. foto A (*)	9506 99 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90. Esso non è un equipaggiamento per lo sci sulla neve, poiché esso non è usato per sciare. Esso non è un equipaggiamento per l'esercizio fisico generale. Il prodotto è considerato un articolo per sport all'aperto.
4. Ruota dentata di metallo comune, con un diametro di 6,74 mm, un foro centrale di 3 mm ed uno spessore di 3,54 mm. Il prodotto è destinato ad essere incorporato nel meccanismo di accensione di un accendino. Cfr. foto B (*)	9613 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9613 e 9613 90 00. La ruota è rientra principalmente nella fabbricazione di meccanismi di accensione per accendini della voce 9613.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

A



B



REGOLAMENTO (CE) N. 385/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2341/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito di un ricorso presentato da un operatore ad un organismo indipendente sotto la giurisdizione dei Paesi Bassi contro la decisione delle autorità olandesi di respingere la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) ⁽²⁾ e, di conseguenza, di respingere anche la domanda di titolo di importazione presentata nel corso del primo periodo (dal 1° al 4 luglio 2003) a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino del citato regolamento, le autorità olandesi sono state obbligate a concedere retroattivamente il riconoscimento a detto operatore e a rilasciare un titolo di importazione per 33,34071 tonnellate di carni bovine congelate per il suddetto periodo.

- (2) Di conseguenza, occorre adattare i quantitativi disponibili per il periodo dal 3 al 7 maggio 2004 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2341/2003 ⁽³⁾ per garantire che non venga superato il quantitativo complessivo di 34 450 tonnellate disponibile per il periodo 2003/2004, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 780/2003.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2341/2003, il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 5 708,65929 tonnellate per il periodo dal 3 al 7 maggio 2004;»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 386/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽²⁾ stabilisce quali prodotti sono disciplinati dalla suddetta organizzazione comune.
- (2) L'allegato I al regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i prodotti di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, definisce i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (4) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, sono state previste alcune modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (5) È quindi opportuno adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 e, di conseguenza, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

- (6) È opportuno, altresì, che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1798/2003.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 1535/2003.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b), è modificato come segue:
 - a) al codice «ex 2001», sesto trattino, il codice «ex 2001 90 96» è sostituito dal codice «ex 2001 90 99»;
 - b) al codice «ex 2007», secondo trattino, il codice «ex 2007 99 58» è sostituito dal codice «ex 2007 99 57»;
 - c) al codice «ex 2008», settimo trattino, il codice «ex 2008 99 68» è sostituito dal codice «ex 2008 99 67».
- 2) L'allegato I è modificato come segue:
 - a) i codici «ex 2008 40 91» e «ex 2008 40 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 40 90»;
 - b) i codici «ex 2008 70 94» e «ex 2008 70 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 70 98».

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

- 1) al punto 1), i termini «ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 70 98»;
- 2) al punto 2), i termini «ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 40 90»;

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 387/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette (Arbroath Smokies)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Arbroath Smokies» quale indicazione geografica.
- (2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che la domanda è conforme alle disposizioni del medesimo, in quanto comprende tutti gli elementi previsti dall'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento la Commissione non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) Di conseguenza, detta denominazione merita di essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette e quindi di essere protetta a livello comunitario quale indicazione geografica protetta.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento. Detta denominazione è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 141 del 17.6.2003, pag. 10 (Arbroath Smokies)

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 18).

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Pesci, molluschi, crostacei freschi

REGNO UNITO

Arbroath Smokies (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 375/2004 ⁽³⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 375/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 375/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 44.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	29,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	25,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	25,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,65

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 27.2.2004)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,48 (***)	96,06	167,04	157,04	137,04	102,40
Premio sul Golfo (EUR/t)	28,12	8,17	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 34,02 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 389/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per

periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

Esso si applica dal 3 al 16 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 3 al 16 marzo 2004				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,43	11,99	42,62	16,52
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	13,48	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 390/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽²⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 389/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁴⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 11/2004 della Commissione ⁽⁵⁾.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 11/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

⁽³⁾ Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 16).

⁽⁵⁾ GU L 2 del 6.1.2004, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 391/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2004****recante trentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2004 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 27 febbraio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle

entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 28 del 31.1.2004, pag. 15.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»:

«Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Data di nascita: circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto numero: A005487 (Yemen), rilasciato il 13 agosto 1995.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare che il Consiglio ha deciso di concludere il 17 dicembre 2003 ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° marzo 2004, essendo state completate, in data 30 gennaio 2004, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 20 di detto accordo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 24.1.2004, pag. 25.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2004

che modifica la decisione 2002/794/CE recante misure protettive applicabili alle carni di pollame, ai prodotti a base di carni di pollame e alle preparazioni di carne di pollame destinati al consumo umano importati dal Brasile

[notificata con il numero C(2004) 557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/198/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2002/794/CE della Commissione ⁽⁴⁾, tutte le partite di carni di pollame, prodotti a base di carni di pollame e preparazioni di carne di pollame importate dal Brasile devono essere sottoposte a prelievo per accertare l'assenza di nitrofurani.

(2) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2002/794/CE, quest'ultima deve essere riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità brasiliane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(3) Il 27 maggio 2003, le competenti autorità brasiliane hanno presentato un piano d'azione alla Commissione, che lo ha ritenuto soddisfacente.

(4) Nella sua relazione di missione ⁽⁵⁾ l'Ufficio alimentare e veterinario è giunto alla conclusione che il piano d'azione veniva attuato e applicato senza inadempienze di rilievo.

(5) Dal 12 agosto 2003 la Commissione non ha ricevuto, attraverso il sistema RASFF, alcuna notifica della presenza di nitrofurani in carni di pollame, prodotti a base di carni di pollame e preparazioni di carne di pollame importate dal Brasile.

(6) Occorre quindi ridurre la frequenza dei prelievi e delle analisi.

(7) La decisione 2002/794/CE deve essere pertanto modificata in conformità.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2002/794/CE, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri, avvalendosi di piani di campionamento e metodi di individuazione idonei, sottopongono il 20 % delle partite di carni di pollame, prodotti a base di carne di pollame e preparazioni di pollame importate dal Brasile ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentino alcun rischio per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di nitrofurani o di suoi metaboliti.»

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 66.

⁽⁵⁾ DG(SANCO)/9047/2003 — def.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 marzo 2004.

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2004

che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune province in Italia come ufficialmente indenni da brucellosi

[notificata con il numero C(2004) 558]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

- (1) In Italia, nelle province di Rieti e Viterbo della regione Lazio, la brucellosi (*Brucella melitensis*) è una malattia soggetta a denuncia da almeno cinque anni.
- (2) Nelle province in parola, almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmente indenne da questa malattia. Dette province si sono inoltre impegnate a soddisfare i requisiti di cui all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE.
- (3) Le province di Rieti e Viterbo vanno pertanto riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (*Brucella melitensis*).
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ⁽²⁾.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/708/CE della Commissione (GU L 258 del 10.10.2003, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/732/CE (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 30).

ALLEGATO

«ALLEGATO II

In Francia:

I dipartimenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot et Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

- Regione Lazio: province di Rieti e Viterbo.
- Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.
- Regione Toscana: provincia di Arezzo.

In Portogallo:

Regione autonoma delle Azzorre.

In Spagna:

Regione autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2004

relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

[notificata con il numero C(2004) 581]

(2004/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Alla fine del 1999 e all'inizio del 2000 la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino nelle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate.
- (2) Con la decisione 2003/64/CE della Commissione ⁽²⁾ gli Stati membri sono stati invitati ad adottare misure provvisorie contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino. La validità di tale decisione è cessata il 31 gennaio 2004.
- (3) Il virus del mosaico del pepino non figura attualmente negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Un'analisi preliminare del rischio fitosanitario, effettuata da numerosi Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili, ha tuttavia provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute dei vegetali nella Comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori. Gli studi scientifici condotti sul virus del mosaico del pepino non hanno ancora fornito i chiarimenti necessari per riesaminare la suddetta analisi preliminare del rischio fitosanitario, anche se maggiori dati sono ora disponibili, in particolare sui danni causati dal virus del mosaico del pepino sulle piante di pomodori destinate alla piantagione.
- (4) Pertanto, essendo cessata la validità della decisione 2003/64/CE, è necessario adottare misure provvisorie contro il virus del mosaico del pepino.
- (5) A seguito degli studi ufficiali effettuati ai sensi della decisione 2003/64/CE e in base ai dati recenti sui danni causati dal virus del mosaico del pepino, il ruolo delle sementi di pomodoro come fonte importante di infezione è ora accertato.

- (6) Le misure stabilite dalla presente decisione devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, all'ispezione delle sementi di pomodoro originarie di paesi terzi e al trasporto delle stesse. Occorre inoltre prevedere un controllo più generale della presenza del virus del mosaico del pepino negli Stati membri.
- (7) È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di una valutazione costante e che alla luce dell'esito di tale valutazione eventuali misure successive siano considerate. Le misure successive devono inoltre tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e del parere scientifico da essi formulato.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella Comunità di sementi di pomodoro, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., contaminate dal virus del mosaico del pepino.

Articolo 2

Le sementi di pomodoro originarie di paesi terzi possono essere importate nella Comunità soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 1 dell'allegato. Esse sono ispezionate e, se necessario, sottoposte a controllo al loro ingresso nella Comunità per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2000/29/CE, mutatis mutandis.

Articolo 3

1. Le sementi di pomodoro originarie della Comunità possono essere trasportate al suo interno unicamente se soddisfano le condizioni stabilite al punto 2 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 15.

2. Il paragrafo 1 non si applica al trasporto di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di vegetali a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichino chiaramente tale destinazione.

Articolo 4

Gli Stati membri effettuano studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti.

Fatte salve le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 13 *quater*, paragrafo 8, della direttiva 2000/29/CE, i risultati degli studi di cui al paragrafo 1 nonché le risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 2 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 novembre 2004.

Articolo 5

La Commissione riesamina l'applicazione della presente decisione entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Condizioni stabilite agli articoli 2 e 3

1. Le sementi di pomodoro originarie di paesi terzi sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:
 - a) dette sementi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
 - b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o
 - c) le sementi sono state oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.
 2. Le sementi di pomodoro originarie della Comunità possono essere trasportate al suo interno unicamente se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:
 - a) dette sementi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
 - b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o
 - c) le sementi sono state oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.
-

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2004/201/GAI DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
sulle procedure di modifica del manuale SIRENE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato «SIS»), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in seguito denominata «convenzione di Schengen») ⁽³⁾, rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) A norma dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, le sezioni nazionali degli Stati membri non possono scambiarsi i dati SIS direttamente, ma soltanto per il tramite dell'unità di supporto tecnico di Strasburgo. È tuttavia opportuno che determinate informazioni complementari, necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, possano essere scambiate a livello bilaterale o multilaterale. Tali informazioni complementari risultano necessarie, in particolare, per gli interventi richiesti a norma degli articoli 25, 39, 46 e da 95 a 100, dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'articolo 104, paragrafo 3, e degli articoli 106, 107, 109 e 110 della convenzione di Schengen. Allo scambio di queste informazioni complementari provvede l'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro.
- (3) Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che illustra nei particolari le norme e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale di dette informazioni complementari.
- (4) Dovrebbe essere garantita l'uniformità del manuale SIRENE. L'acquis tecnico di Schengen dovrebbe applicarsi in questo caso.
- (5) Le modifiche della parte 1 del manuale SIRENE ai sensi della presente decisione dovrebbero limitarsi a rispecchiare la versione applicabile delle disposizioni della convenzione di Schengen.
- (6) Occorre stabilire una procedura per modificare il manuale SIRENE ai sensi delle pertinenti disposizioni dei vari trattati.
- (7) La base giuridica necessaria per consentire le modifiche future del manuale SIRENE consta di due strumenti distinti: la presente decisione, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE ⁽⁴⁾, basato sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, il SIS deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone. Lo scambio delle informazioni complementari necessarie all'attuazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, di cui al considerando 2, effettuato dall'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, è finalizzato anche a tali scopi, oltre a contribuire alla cooperazione di polizia in genere.
- (8) Il fatto che la base giuridica necessaria consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il SIS costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico sistema d'informazione integrato e che gli uffici SIRENE dovranno continuare a operare in modo integrato.

⁽¹⁾ GU C 82 del 5.4.2003, pag. 25.

⁽²⁾ Parere espresso il 23 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) La presente decisione stabilisce procedure per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione che rispettino le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 378/2004, in modo da assicurare che vi sia un unico processo di attuazione per la modifica del manuale SIRENE nel suo insieme.
- (10) È opportuno definire le modalità per consentire ai rappresentanti di Islanda e Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Tali modalità sono state contemplate nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia ⁽¹⁾, allegato all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽²⁾.
- (11) La presente decisione e la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alla sua adozione e alla sua applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda all'*acquis* di Schengen definite dal Consiglio, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽³⁾, e nella decisione 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾.
- (12) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

DECIDE:

Articolo 1

Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni, destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che fissa le norme e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni complementari necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, quale integrata nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 2

1. L'introduzione, la parte 1 e la parte 2, l'introduzione della parte 3 e i punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 e 3.2 della parte 3, l'introduzione della parte 4 e i punti 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3,

5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2, 3 e 4, l'introduzione e i formulari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e P dell'allegato 5 e l'allegato 6 del manuale SIRENE sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3.

2. Istruzioni supplementari, compresi altri allegati, possono essere parimenti inserite nel manuale SIRENE secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3. Relativamente all'allegato 5, dette modifiche possono includere, in particolare, la creazione dei nuovi formulari eventualmente necessari.

Articolo 3

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare e ne informa il Parlamento europeo.

6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL
